



# **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

## **ORDINANZA DIRIGENZIALE**

n. 2017/60 del 15/03/2017

**Oggetto:** ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ VIGENTI LUNGO LA S.P. N. 81 NEI TRATTI FUORI DAI CENTRI ABITATI COMPRESI TRA LA ROTATORIA CON LA S.P. N. 81 - VIA MONFERRATO E LA ROTATORIA CON LA S.S. 309 “ROMEIA”, NEI COMUNI DI MIRA E VENEZIA

Proposta n° 2017/24/106

Il Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Collaboratore: VOLPE ADRIANO

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni agli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- che i tratti fuori dai centri abitati della Strada Provinciale n. 81 “Spinea - Marghera” sono di competenza della Città metropolitana di Venezia, compresi quelli compresi tra l'intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato e l'intersezione a rotatoria con la S.S. 309 “Romea”;
- che il tratto di S.P. n. 81 compreso tra l'intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato e l'intersezione a rotatoria con la S.S. 309 “Romea” ricade tra i Comuni di Mira e Venezia;

- le ordinanze dirigenziali del 22.12.2010, prot. n. 78739/2010, del 7.03.2011, prot. n. 14454/2011, e del 14.04.2011, prot. n. 24888/2011;
- la delibera di Giunta Comunale di Mira n. 171 del 13.09.2005 inerente alla delimitazione dei centri abitati ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- gli esistenti limiti di velocità massima consentita lungo il tratto di S.P. n. 81 “Spinea – Marghera” nei tratti fuori dai centri abitati compresi tra l’intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato e l’intersezione a rotatoria con la S.S. 309 “Romea”, segnalati ai conducenti attraverso la segnaletica verticale esistente;

Accertato che i limiti di velocità massima esistenti lungo il tratto di S.P. n. 81 sopra indicato sono i seguenti:

#### Direzione Venezia

- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal braccio di uscita dell’esistente intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato fino al Km 5+600, ossia fino al limite del centro abitato di Oriago;
- limite massimo di velocità consentita di 70 km/h dall’esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Ghebba (non compresa) fino al Km 6+643;
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 6+643 al Km 6+720;
- limite massimo di velocità consentita di 30 km/h dal Km 6+720 all’innesto con l’esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Colombara;
- limite massimo di velocità consentita di 70 km/h dall’esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Colombara fino al Km 8+420;
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 8+420 all’innesto con l’esistente intersezione a rotatoria con la S.S. n. 309 “Romea”;

#### Direzione Spinea

- limite massimo di velocità consentita di 70 km/h dall’esistente intersezione a rotatoria con la S.S. n. 309 “Romea” fino al Km 7+180;
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 7+180 al Km 7+033;
- limite massimo di velocità consentita di 30 km/h dal Km 7+033 all’innesto con l’esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Colombara;
- limite massimo di velocità consentita di 70 km/h dall’esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Colombara fino al Km 5+890;
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 5+890 al Km 5+840;
- limite massimo di velocità consentita di 30 km/h dal Km 5+840 all’innesto con l’esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Ghebba (non compresa);
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 5+600, ossia dal limite del centro abitato di Oriago, fino all’innesto con l’esistente intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato;

Intersezione a rotatoria tra S.P. n. 81 e s.c. Via Monferrato in Comune di Mira

- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h nell’anello giratorio dell’esistente intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 81 e la S.P. n. 81 - Via Monferrato nel Comune di Mira;

Intersezione a rotatoria tra S.P. n. 81 e raccordo al casello autostradale Mira-Oriago

- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h nell’anello giratorio dell’esistente intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 81 ed il raccordo al casello autostradale Mira-Oriago nel Comune di Mira;

Intersezione a rotatoria tra S.P. n. 81 e s.c. Via Colombara

- limite massimo di velocità consentita di 30 km/h nell’anello giratorio dell’esistente intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 81 e la s.c. Via Colombara, nel Comune di Venezia;

Ravveduto che si intende confermare, ai sensi dell’art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 285/92 e smi, i limiti massimi di velocità esistenti, e segnalati ai conducenti attraverso la segnaletica verticale esistente, nei tratti fuori dai centri abitati di S.P. n. 81 “Spinea – Marghera” compreso tra l’intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato e l’intersezione a rotatoria con la S.S. 309 “Romea” di competenza della Città metropolitana di Venezia, ricadenti nei Comuni di Mira e Venezia;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Visti inoltre:

- gli artt. 5, 6, 116 e 142 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e ss.mm.ii;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- l’art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;
- l’art 55 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

**ORDINA**

1. di istituire i limiti di velocità massima consentita nei tratti di S.P. n. 81 “Spinea – Marghera” fuori dai centri abitati compresi tra l’intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato e l’intersezione a rotatoria con la S.S. 309 “Romea”, tra i Comuni di Mira e Venezia, così come segnalati ai conducenti attraverso la segnaletica verticale esistente, e di seguito descritti:

#### Direzione Venezia

- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal braccio di uscita dell'esistente intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato fino al Km 5+600, ossia fino al limite del centro abitato di Oriago;
- limite massimo di velocità consentita di 70 km/h dall'esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Ghebba (non compresa) fino al Km 6+643;
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 6+643 al Km 6+720;
- limite massimo di velocità consentita di 30 km/h dal Km 6+720 all'innesto con l'esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Colombara;
- limite massimo di velocità consentita di 70 km/h dall'esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Colombara fino al Km 8+420;
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 8+420 all'innesto con l'esistente intersezione a rotatoria con la S.S. n. 309 "Romea";

#### Direzione Spinea

- limite massimo di velocità consentita di 70 km/h dall'esistente intersezione a rotatoria con la S.S. n. 309 "Romea" fino al Km 7+180;
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 7+180 al Km 7+033;
- limite massimo di velocità consentita di 30 km/h dal Km 7+033 all'innesto con l'esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Colombara;
- limite massimo di velocità consentita di 70 km/h dall'esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Colombara fino al Km 5+890;
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 5+890 al Km 5+840;
- limite massimo di velocità consentita di 30 km/h dal Km 5+840 all'innesto con l'esistente intersezione a rotatoria con la s.c. Via Ghebba (non compresa);
- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h dal Km 5+600, ossia dal limite del centro abitato di Oriago, fino all'innesto con l'esistente intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato;

#### Intersezione a rotatoria tra S.P. n. 81 e s.c. Via Monferrato in Comune di Mira

- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h nell'anello giratorio dell'esistente intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 81 e la S.P. n. 81 - Via Monferrato nel Comune di Mira;

#### Intersezione a rotatoria tra S.P. n. 81 e raccordo al casello autostradale Mira-Oriago

- limite massimo di velocità consentita di 50 km/h nell'anello giratorio dell'esistente intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 81 ed il raccordo al casello autostradale Mira-Oriago nel Comune di Mira;

Intersezione a rotatoria tra S.P. n. 81 e s.c. Via Colombara

- limite massimo di velocità consentita di 30 km/h nell'anello giratorio dell'esistente intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 81 e la s.c. Via Colombara;

2. Il rispetto di dei limiti di velocità esistenti e sopra descritti a tutti gli utenti della strada.

**A V V E R T E**

- la presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima consentita nei tratti fuori dai centri abitati del tratto di S.P. n. 81 “Spinea – Marghera” compreso tra l'intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 - Via Monferrato e l'intersezione a rotatoria con la S.S. 309 “Romea” di competenza della Città metropolitana di Venezia;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione, a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, e resterà valida sino alla revoca della stessa;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Mira e Venezia;
- che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE  
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente